

pubblica di Venezia, che proibisse assolutamente ogni Contrattazione di Merci di Contrabbando nel suo Territorio con la sua Dichiarazione di Neutralità 9. Settembre 1779. Art. VI. ; alcuni altri proibirono solamente la fabbricazione, e la vendita dei Legni Corsari, ed armati in Guerra, di che parleremo espressamente a suo luogo, ed il trasporto aⁱ nemici delle altre Merci di Contrabbando, Napoli con Editto del 19. Settembre 1778. Art. II. e III. Genova altro non proibì che l'armare in corso nel suo Territorio con la sua dichiarazione del dì primo Luglio 1779., Savoia, Trieste, e Ragusi non fecero espressamente dichiarazione alcuna, ed il solo Reale Arciduca Granduca di Toscana confermò l'antichissima pratica del Porto di Livorno permettendo la vendita imparziale di qualunque Merce a qualunque persona, e per qualunque fine, pratica fondata sull' immutabil diritto delle Nazioni. Ecco le parole della sua dichiarazione di Neutralità del dì primo Agosto 1778. Artic. XVI. „ *La contrattazione, e caricazione d' Armi, Polveri, e Munizioni*